



Comune di
VALPERGA
CITTA' METROPOLITANA
di TORINO

VARIANTE
PARZIALE al
PRGC n. 12
(art. 17, c. 5, L.R. 56/77 e s.m.i.)
DEFINITIVO
approvato con DCC n. ___ del ____

CONTRODEDUZIONI
alle osservazioni presentate

Allegato A.5/var 12

tecnico incaricato _____ **collaborazione di** _____
arch. maria luisa gamerro ing. pier giorgio gamerro

sindaco _____ **segretario comunale** _____ **responsabile procedimento** _____

maggio 2024

Premessa

Il Progetto Preliminare della Variante Parziale n°12 del PRGC del Comune di Valperga è stato adottato con **D.C.C. n. 45 del 05/10/2023**.

Tale deliberazione, con gli allegati elaborati, sono stati depositati e messi a disposizione presso gli Uffici comunali per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 26/10/2023 al 24/11/2023, e inviati alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7, della L.R. 56/77 e smi.

In data 07/12/2023 Città Metropolitana ha trasmesso al Comune di Valperga la **Determina Dirigenziale n. 8048 del 07/12/2023** con cui viene dichiarata la **incompatibilità**, con osservazioni, della Variante Parziale in oggetto con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e che alcune modifiche introdotte con il Progetto Preliminare determinano la classificazione della stessa in **Variante Strutturale**.

L'adeguamento al parere di Città Metropolitana, in quanto atto obbligato e necessario, viene trattato separatamente nell'elaborato "A.3/var12 – Adeguamento ai rilievi di CMTO in merito alla compatibilità con il PTC2 e alla classificazione della Variante" e risulta essere prioritario rispetto alle osservazioni pervenute, sia da parte della stessa CMTO, sia da parte dei cittadini, il cui esame deve quindi tener conto delle modifiche apportate a seguito dell'adeguamento.

Oltre alle osservazioni di CMTO, entro il termine ultimo per la presentazione, sono pervenute ulteriori 12 osservazioni:

- 1) Prot. 8325 del 23/11/2023 da parte di Ferrando Danilo Bruno
- 2) Prot. 8332 del 23/11/2023 da parte di Freschi Daniela e altri
- 3) Prot. 8349 del 23/11/2023 da parte di arch. Sandretto/Ufficio Tecnico
- 4) Prot. 8350 del 23/11/2023 da parte di arch. Bertotti Diego
- 5) Prot. 8351 del 23/11/2023 da parte di VITONE srl
- 6) Prot. 8352 del 23/11/2023 da parte di Bertotti Sergio
- 7) Prot. 8353 del 23/11/2023 da parte di Soc. PRATI AERO srl
- 8) Prot. 8354 del 23/11/2023 da parte di F.C. srl
- 9) Prot. 8355 del 23/11/2023 da parte di Cresto Ornella e Giacherio Giada
- 10) Prot. 8372 del 24/11/2023 da parte di Chiapetto Giuseppe Primo
- 11) Prot. 8373 del 24/11/2023 da parte di De Bona Maurizio
- 12) Prot. 8399 del 25/11/2023 da parte di arch. Alessandra Mei

Le osservazioni e proposte al Progetto Preliminare sono state analizzate e valutate nel presente elaborato "Controdeduzioni alle osservazioni", in base ai principi ed alle indicazioni contenuti al comma 7 dello stesso art. 17 L.R. 56/77 e smi; le variazioni apportate, a seguito dell'accoglimento,

Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

parziale o totale, di alcune di esse, non hanno determinato sostanziali modifiche all'assetto della Variante, non incidendo sulle linee e obiettivi generali, per cui non è necessario procedere a ulteriori adozioni e pubblicazioni del Progetto Preliminare.

Di seguito si riportano:

- . le osservazioni espresse da Città Metropolitana, controdedotte in forma analitica, con il richiamo alla numerazione alfabetica adottata nel pronunciamento,
 - . le osservazioni presentate dai cittadini, in forma di scheda che riporta i contenuti dell'osservazione e la relativa controdeduzione, con motivazione di accoglimento o respingimento.
- Ogni osservazione è stata valutata congiuntamente all'Amministrazione Comunale.

DETERMINAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Osservazioni che non riguardano la compatibilità col PTC2 e la classificazione della Variante.

- f) Si segnala che nel documento “Fascicolo Richieste” vengono riportate anche quelle non accolte. Tale elemento appesantisce la Variante, rendendo a volte di difficile comprensione i contenuti della stessa.

CONTRODEDUZIONE

il rilievo non ha contenuti di carattere urbanistico. L'elenco integrale delle richieste pervenute, indipendentemente dall'esito delle stesse è motivato da una semplice questione di trasparenza e completezza dell'iter di formazione della Variante.

Nel Progetto Definitivo di Variante l'elaborato “A2/var 12 – *Fascicolo delle richieste accolte o modificate*” non contiene le istanze non accolte in sede di Progetto Preliminare.

- g) Si rileva che nella documentazione agli atti non risulta la presenza del quadro delle opere di urbanizzazione primaria ex art.16, commi 7 e 7bis art. 51 comma 2 L.R. 56/77, così come previsto all'art.17 comma 6 della L.R. 56/77

CONTRODEDUZIONE

In sede di Progetto Definitivo, nelle schede delle aree RC31 (Richiesta n. 3), RI16 (Richiesta n. 35) e PE14 (Richieste n. 45a - 45b) all'interno del fascicolo “Richieste accolte o modificate”, vengono riprodotti gli stralci cartografici riportanti il quadro delle opere di urbanizzazione primaria esistenti.

- h1) Condizioni di Variante Parziale: in base alla documentazione tecnica agli atti, il prospetto numerico ex comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77 (che evidenzia “...la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e da eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentiti in deroga...”) riportato nell'atto di adozione non presenta i requisiti necessari a determinare tale scostamento. Occorre infatti tener conto della varianza di superfici a Standard ex artt. 21 e 22 della L.U.R. previste da tutte le modifiche introdotte ancorché non cartografate.

CONTRODEDUZIONE

La presente variante, così come tutte le varianti precedenti, non prevede aumenti di volumetrie o di superfici in deroga ai parametri edilizi previsti dal piano.

- h2) Si citano a titolo esemplificativo le richieste di modifica n. 40 (variazione di ambiti da TP8 a RC6) e n. 45 (che comporta varianza di standard a seguito dell'individuazione di nuova area a

servizi SI, oltre alle eventuali dismissioni previste dall'intervento di ampliamento delle attività esistenti.

CONTRODEDUZIONE

I casi citati a titolo esemplificativo non incidono sui valori riportati nel prospetto numerico ex comma 7, in quanto i servizi al produttivo sono conteggiati nell'ambito delle superfici (di riduzione o di ampliamento) a destinazione produttiva, e quindi comprese nei limiti percentuali di cui alla lettera f) del comma 5, art. 17 L.U.R.; in particolare, la nuova area a servizi SI cartografata (richiesta n. 45) contribuisce, congiuntamente a quelle esistenti, al raggiungimento dello standard prescritto del 10% per le aree produttive di completamento, ex art. 21 e, per questo motivo, non sono necessari ulteriori dismissioni.

- i) Acustica: la verifica di compatibilità acustica andrebbe integrata mediante un'analisi puntuale di ogni modifica introdotta dalla Variante, in quanto la L.R. 52/2000 richiede che la revisione della classificazione acustica avvenga contestualmente alla “...*predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici...*”.

CONTRODEDUZIONE

L'Amministrazione si sta attivando per avviare la procedura di revisione del Piano di classificazione acustica, sulla base delle Varianti parziali sin qui approvate.

- j) Rilevi formali:

- Si segnala che il prospetto riepilogativo di cui al comma 5, lettere c), d) e f) dell'art. 17 L.U.R. è comprensivo di eventuali volumetrie o superfici assentite in deroga.

CONTRODEDUZIONE

In sede di Progetto Definitivo il prospetto riepilogativo verrà integrato con la specificazione che la Variante non prevede aumenti di volumetrie o di superfici in deroga ai parametri edilizi.

- Si ricorda che la dichiarazione di coerenza con le previsioni e prescrizioni del PPR andrà integrata, come previsto dall'art. 11, comma 7 regolamento PPR, ovvero “... *nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del PPR...*”.

CONTRODEDUZIONE

Si prende atto.

- k) Usi civici: occorre verificare l'assenza di usi civici sulle aree oggetto della Variante

CONTRODEDUZIONE

Da un controllo effettuato dall'Ufficio Tecnico Comunale le aree oggetto di Variante non risultano gravate da Usi civici.

l) Osservazioni specifiche, in riferimento alla numerazione adottata nel fascicolo “Richieste”

- Richieste n. 1 – 46 – modifica art. 44 NdA: al fine di non generare difficoltà interpretative e di non introdurre previsioni urbanistiche in contrasto con la L.U.R., occorre precisare nell’art. 44 comma 2 delle NdA che la costruzione di autorimesse al servizio di edifici a destinazione prevalentemente residenziale è ammessa esclusivamente nelle aree normative dove è prevista la suddetta destinazione.

CONTRODEDUZIONE

Si mantiene il testo della modifica normativa proposta nel Progetto Preliminare (comma 2) in quanto la sua applicazione è riferita in particolar modo agli edifici a destinazione residenziale in contrasto con l’area di appartenenza (cfr. art. 60 delle NdA), che, per definizione, ricadono in aree normative dove non è prevista la suddetta destinazione. Il limite prescritto di una distanza massima dall’edificio principale (m. 30) ha lo scopo di evitare una eccessiva e non giustificabile dispersione edilizia.

- Richiesta n. 3: nella nuova area residenziale di completamento RC31 si segnala la presenza di una linea elettrica; si suggerisce di consultare il soggetto gestore per la definizione della fascia di rispetto e darne atto nella Tabella d’Area

CONTRODEDUZIONE

In accoglimento dell’osservazione, nel Progetto Definitivo, si introduce la seguente prescrizione particolare nella Tabella d’Area RC:

- **AREA RC31**

Presenza di linea elettrica

In sede di richiesta di titolo abilitativo di nuova costruzione, vista la presenza di linea elettrica, è necessario, previa consultazione dell’ente gestore, definire l’entità e l’influenza della fascia di rispetto generata dalla stessa.

- Richiesta n. 4: si propone di verificare gli impatti sulla viabilità comunale generati dall’eliminazione della previsione viaria di collegamento tra via dei Mughetti e la Strada Lusanna.

CONTRODEDUZIONE

L’eliminazione della previsione viaria di collegamento del vigente PRG è contestuale alla soppressione di gran parte dell’originaria area RC11 (Residenziale di completamento); l’area residua prospetta direttamente la viabilità esistente e non necessita di ulteriori assi di penetrazione.

- Richieste n. 6 e n. 7: in analogia alla precedente si propone di integrare gli elaborati progettuali con una verifica degli impatti sulla viabilità locale generati dall'eliminazione delle previsioni viarie.

CONTRODEDUZIONE

Si veda risposta alla precedente Osservazione (Richiesta n. 4).

- Richiesta n. 31 (art. 29 NdA – Aree produttive PE): le modifiche normative introdotte paiono consentire, nelle aree non sature, la realizzazione di superfici destinate a uffici che possono superare quelle destinate alla produzione. Per non “snaturare” la destinazione produttiva delle aree PE, si propone di introdurre dei correttivi alla norma per
 - limitare la superficie destinata a uffici (ad es. rapporto max pari a 1/4 tra SUL uffici e SUL produttivo);
 - precisare che le superfici ad uffici sono legate all'esigenza delle attività produttive e garantire, in ogni caso, la verifica degli Standard urbanistici previsti dall'art. 21 della L.U.R. per gli insediamenti direzionali, considerate le dimensioni che le superfici ad uffici potrebbero assumere.

CONTRODEDUZIONE

Per quanto riguarda il limite percentuale della superficie destinata a uffici, la norma, come modificata, già prescrive che non possa essere superiore al 25% (pari a 1/4) della SUL complessiva.

Al fine di evitare interventi che possano essere ricondotti alla tipologia esclusivamente direzionale, si introduce una integrazione normativa che vincoli la realizzazione di superfici ad uffici (non realizzabili autonomamente) alla contestuale realizzazione di superfici destinate alla produzione.

La lettera b. del comma 2 dell'art. 29 viene integrata nel modo seguente:

- b) uffici in misura non superiore al 25% della SUL complessiva (esistente e in progetto), *la cui realizzazione deve essere contestuale a quella delle superfici destinate alla produzione;*

- Richiesta n. 35: l'area RI16 ricade interamente in zona di rispetto dei pozzi di captazione acqua, all'interno della quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 1, lettera l) del Regolamento approvato con DPGR 11/12/2006 n. 15/R “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, non sono consentiti pozzi perdenti, fosse imhoff o equivalenti sistemi di trattamento acque reflue.

CONTRODEDUZIONE

Come evidenziato nella cartografia prodotta in recepimento della osservazione di cui alla precedente lettera g) (cartografia opere di urbanizzazioni primarie esistenti), l'area risulta direttamente servita dalla rete fognaria comunale esistente e non necessita quindi di dotazione

di sistemi alternativi di smaltimento; in ogni caso viene integrata, nella Tabella d'Area RI, la prescrizione particolare con richiamo al D.P.R. citato, nel modo seguente:

Area RI16:

Fabbricati e condotte fognarie non saranno ammessi nella porzione ricadente in [zona di tutela assoluta](#) del pozzo dell'acquedotto pz3. [Sulla restante parte dell'area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma1, lettera l\) del Regolamento approvato con DPGR 11/12/2006 n. 15/R "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", non sono consentiti pozzi perdenti, fosse Imhof o equivalenti sistemi di trattamento acque reflue.](#)

Tutti gli interventi edificatori dovranno in ogni caso essere soggetti ai disposti del D.M. 17/01/2018 punto 6.2.1.

- Richiesta n. 42: l'ammissione di fabbricati accessori alla residenza in area AS si pone in contrasto con le finalità del PRG medesimo (salvaguardia fisico morfologica con vincolo di inedificabilità); si richiede lo stralcio di tale modifica alla tabella d'area delle aree AS.

CONTRODEDUZIONE

Seppur vero che la finalità del PRG è la salvaguardia fisico morfologica dell'area agricola, lo stesso testo normativo vigente (Tabella d'area AS – Prescrizioni Particolari) ammette l'edificazione di manufatti quali serre destinate all'autoconsumo o annesse ad attività produttive o commerciali, con, in quest'ultimo caso, obbligo di ricavare aree a parcheggio con un minimo di mq. 150, nonché impianti di distribuzione carburanti e per il lavaggio degli autoveicoli. Prendendo spunto dalla richiesta specifica presentata ed esaminando la localizzazione delle aree AS sul territorio comunale, si può affermare che i limiti tra le diverse destinazioni (residenziale/AS – produttivo/AS) è puramente cartografico, non essendo legato a conformazioni orografiche particolari; in molti casi le aree di frangia sono già utilizzate a orto o giardino e risultano già recintate e aggregate alle aree limitrofe a diversa destinazione (nella maggior parte dei casi residenziale), ad avvalorare che il limite cartografato è indipendente da fattori ambientali; la modifica normativa introduce, come forma cautelativa, un limite di distanza che consente di individuare una sorta di buffer- zone di contorno alle aree residenziali, all'interno della quale può trovar luogo la realizzazione dei fabbricati accessori, utili alla conduzione delle aree verdi (assimilabili alle serre, già ammesse) o destinati alla rimessa di macchine o attrezzature.

Si conferma la modifica introdotta con il Progetto Preliminare.

- Richieste n. 45/a e 45/b:
 - 1) occorre precisare nella Tabella d'Area PE14 che gli interventi sulle nuove aree possono essere finalizzati esclusivamente all'ampliamento delle attività produttive esistenti;
 - 2) per l'area a servizi SI individuata in fascia di rispetto del Rio Marquera, qualora sia destinata a verde pubblico, occorre rispettare la prescrizione che esige attuazione di cui all'art. 21,

comma 9, del PTC2, che richiede la realizzazione degli spazi verdi *“secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche...”*.

- 3) Per ultimo occorre verificare che la dotazione di aree a standard del comparto produttivo garantisca il rispetto dei minimi previsti dall'art. 21 della L.U.R.

CONTRODEDUZIONE

- 1) la precisazione che gli interventi consentiti sulle nuove aree possano essere unicamente destinati all'ampliamento delle attività esistenti è limitativo rispetto ai contenuti dell'art. 29 - AREE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE delle NdA, che al comma 1, lettera a) recita *“aree produttive esistenti e di completamento (PE), costituite da impianti industriali e artigianali insediati e da aree libere adatte al nuovo impianto...”*.
- 2) la prescrizione che esige attuazione di cui all'art. 21, comma 9, del PTC2 è riferita al settore residenziale e dà indicazioni sulla localizzazione e qualità degli spazi verdi a servizio degli abitanti: *“...In relazione alla qualità urbanistica, i nuovi insediamenti residenziali e gli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere aree a verde, aree a servizi, la presenza di impianti tecnologici che perseguano l'obiettivo di alta qualità urbana e di efficienza energetica e di contenuto consumo delle risorse. Gli spazi verdi dovranno essere realizzati secondo il principio del sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche e valorizzando i criteri di accessibilità e fruibilità in funzione del grado di naturalità previsto dal progetto.”* L'area SI cartografata è al servizio dell'insediamento produttivo e ad esso funzionale; la sua specifica localizzazione (lungo le sponde del Rio Marquera, del quale occupa la fascia di rispetto) ha la funzione di barriera verde e salvaguardia del corso d'acqua. Inoltre, l'eventuale configurazione del sistema a rete delle aree verdi può essere perseguita esclusivamente con una Variante Generale e non con una Variante Parziale che, per definizione, interviene su aree puntuali e isolate.
- 3) La cartografia aggiornata dell'ambito oggetto di Variante riporta le aree a servizi già realizzate al fine di verifica della dotazione globale, che viene garantita con l'individuazione della nuova area SI lungo il Rio Marquera.

Si conferma la modifica introdotta con il Progetto Preliminare.

- Richiesta n. 57: si propone di valutare l'eliminazione del collegamento viario tra la Strada dei Chiosi e la via Poletto nell'eventualità di utilizzo delle aree PU3 e PU4 da parte di realtà produttive distinte

CONTRODEDUZIONI

l'eliminazione della bretella di collegamento in progetto nel vigente PRG non incide sull'eventuale utilizzazione separata delle due aree PU (3 e 4), che hanno accessi autonomi ed indipendenti (Strada dei Chiosi e via Poletto).

- Richiesta U.T. – n. 5: non si colgono le motivazioni che hanno indotto all'aggiornamento cartografico del Torrente Orco; si richiede di integrare la relazione geologica documentando l'invarianza della Classe di Sintesi dell'area e dei limiti della fascia "A" (di deflusso della piena) e "B" (di esondazione).

RISPOSTA:

si tratta di un semplice aggiornamento di carattere catastale (proprietà demaniale non correttamente riportata in cartografia); la modifica non incide sui limiti di fascia e sulla Classe di Sintesi, che sono stati determinati sull'effettiva consistenza e localizzazione del corpo idrico.

m) Valutazione Ambientale Strategica: la funzione specializzata "Valutazioni ambientali – VAS e VIA" del Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale di CMTO, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, ha valutato di non esprimersi sulla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante. L'iter può procedere

RISPOSTA

Si prende atto.

n) Viabilità: per le tematiche viabilistiche si allega il contributo del settore competente (Direzione coordinamento Viabilità – Viabilità 1 – Ufficio Tecnico Concessioni stradali, prot. 172089 del 06.12.2023), che evidenzia le seguenti considerazioni circa le maggiori rilevanze sotto il profilo della viabilità:

- Richiesta n. 8: nel riclassificare quota parte in Area RE, anche in relazione alla destinazione agricola, nell'attuazione si dovranno prevedere accessi a norma del Codice della Strada e suo Regolamento.

RISPOSTA:

già nel vigente PRG l'intera area è a destinazione residenziale (RC29 - Residenziale di completamento) ed è servita da viabilità interna, che non interferisce con la SP in quanto separata dalla ferrovia.

- Richiesta n. 12: non si ritiene possibile prevedere ulteriori confluenze di traffico sulla P460, che potranno avvenire unicamente entro la futura rotatoria su via Gallenca.

RISPOSTA:

a seguito di ulteriore confronto con gli uffici competenti, ferma restando l'eliminazione del tratto finale della viabilità in progetto, prevista dal vigente PRG, in alternativa alla proposta di nuovo innesto sulla P460, in sede di progetto definitivo di Variante, viene inserita una rotatoria di inversione di marcia.

- Richiesta n. 40 (Area TP8): vista l'eliminazione del nuovo innesto occorre chiarire i collegamenti alla stessa viabilità dei lotti interessati.

RISPOSTA:

l'area RC6, ampliata in Variante, ha collegamento esclusivo dalla viabilità a Nord (via Peradotto), mentre la residua Area TP8 gode degli accessi esistenti autorizzati (con la Variante si elimina una viabilità "di progetto" e non "esistente").

- Richiesta n. 44: deve essere verificata la fattibilità e la rispondenza normativa dei relativi accessi, anche agricoli, ai lotti, essendo il tratto esterno all'abitato.

RISPOSTA:

la Variante non interviene sull'assetto viario dell'ambito in oggetto, limitandosi alla soppressione di una previsione di Parcheggio pubblico, ritenuto non necessario.

- Richiesta n. 51: si prende atto del corretto inserimento in Variante del progetto di ampliamento della viabilità al confine con il Comune di San Ponso.

- Richieste n. 54 e 55: non si ritiene possibile prevedere nuovi innesti lungo la p013; pertanto, dovrà essere sviluppato il solo collegamento indiretto alla medesima, mediante lo sviluppo della viabilità interna dell'area produttiva esistente.

RISPOSTA:

la proposta di ampliamento dell'area produttiva (ex P.I.P.) già si configurava secondo quanto richiesto, con una viabilità di collegamento con l'esistente del comparto produttivo, senza nuovi innesti lungo la p013; in ogni caso tale previsione viene eliminata in sede di progetto definitivo.

- Richiesta U.T. – n. 4: si segnala come già esistente la previsione di nuovo innesto diretto sulla p013c04; al riguardo necessiterà di sistemazione secondo il D.M. del 19/04/2006 prot. 6792 (tra cui, per specificità, § 4.1 e sgg.).

RISPOSTA:

l'obiettivo della modifica di Variante è quello di rendere pubblica una viabilità privata esistente; come è emerso dall'incontro con il settore competente, la procedura di acquisizione al patrimonio pubblico del tratto viabilistico in oggetto, dovrà essere contestuale alla verifica degli accessi esistenti nei tratti a monte e a valle interessati sulla p013c04 (via Salassa), secondo i criteri di cui al D.M. 19/04/2006, § 4.1 e sgg.

Le prescrizioni del decreto "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni Stradali" vengono esplicitamente richiamate al nuovo comma 12 dell'art. 34.

- Seguono alcuni richiami normativi relativi a:
 - 1) Indicazioni per le fasce di rispetto, ovvero di tutela degli allargamenti delle strade; in particolare si sottolinea che la sp013 e la sp460 (Strade di tipo C) richiedono una fascia di rispetto di m. 30, mentre per le altre SS.PP. detta fascia è di m. 20.
 - 2) Indicazioni di carattere generale per nuovi collegamenti alle SS.PP. fuori dai centri abitati
 - 3) Per i nuovi insediamenti dovrà essere determinata la capacità interna di accoglienza e smistamento dei mezzi di accesso e conseguente disimpegno

RISPOSTA:

si provvede all'adeguamento cartografico della fascia di rispetto relativa alla sp 013, portandola da m. 20 a m.30, come da prescrizione normativa.

Traendo spunto dal quadro normativo richiamato, in sede di progetto definitivo, si integrano:

- il comma 2 dell'art. 52 (Fasce e zone di rispetto – Norme ENAC) delle NdA, richiamando, oltre al Nuovo Codice della Strada, anche il suo Regolamento di esecuzione ed attuazione
- l'art. 34 (Aree per la viabilità) delle NdA, aggiungendo il seguente comma 12:

12. Nella realizzazione di nuova viabilità o nell'acquisizione al patrimonio pubblico di viabilità private deve essere sempre verificata la compatibilità dell'innesto con la preesistenza degli innesti già autorizzati, nel rispetto dei criteri definiti dal D.M. 19/04/2006, § 4.1 e seguenti, con particolare attenzione a quanto definito al § 7 "Accessi – Ammissibilità e localizzazione".

o) Contributo geologico: si allega il contributo del settore competente (Direzione Azioni integrate, prot. 164949 del 22.11.2023).

Osservazioni sulle specifiche richieste:

- Richiesta n. 3: si segnala nel tempo l'avvenuta esecuzione di movimenti terra, di cui non si è in grado di stabilire l'entità; si suggerisce di prevedere come obbligatoria un'analisi ambientale del suolo, da effettuarsi prima di ogni intervento.

RISPOSTA:

Dai dati in possesso dell'Ufficio tecnico e sulla base della scheda di area allegata alla Relazione geologico – tecnica, non si rilevano particolari situazioni critiche segnalate.

- Richiesta n. 18: si richiede di adeguare l'estensione dell'area agricola di salvaguardia (AS), che deve ricalcare la parte dei lotti che ricadono in fascia M e L del PGRA

RISPOSTA:

la richiesta n. 18 non è stata accolta, quindi l'area citata nell'osservazione non è oggetto di variante; le indicazioni sull'estensione dell'area agricola di salvaguardia, in relazione alle fasce M ed L del PGRA, potranno essere recepite con una futura Variante strutturale o Revisione generale di PRG.

- Richiesta n. 21: nel legittimare l'operatività della nuova proprietà (in riferimento all'area PU1) in merito agli interventi edilizi ammessi è necessario verificare che questi soddisfino i disposti previsti per le aree in Vincolo idrogeologico (L. 45/89 e s.m.i.).

RISPOSTA:

il rispetto del vincolo idrogeologico, così come riportato in cartografia di piano, prescinde dalla legittimazione dell'operatività della nuova proprietà.

- Richieste varie (modifiche alle Norme di Attuazione): si suggerisce di ribadire, soprattutto là dove si allarga la maglia vincolistica circa modificazioni, ampliamenti e nuove edificazioni, che la realizzazione di edifici, strutture e impianti deve sottostare all'osservanza delle prescrizioni di carattere idrogeologico riportate nella Carta di sintesi allegata al PRGC vigente

RISPOSTA:

si rammenta che nelle Tabelle d'Area (normativa vigente e di variante) sono sempre richiamate le prescrizioni di carattere idrogeologico, riportate nella Carta di Sintesi.

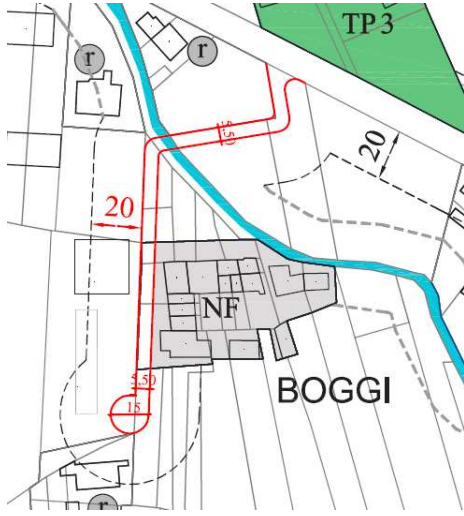
CONCLUSIONI

Si ricorda che, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante (strutturale anziché parziale) la deliberazione di approvazione del Progetto definitivo deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse.

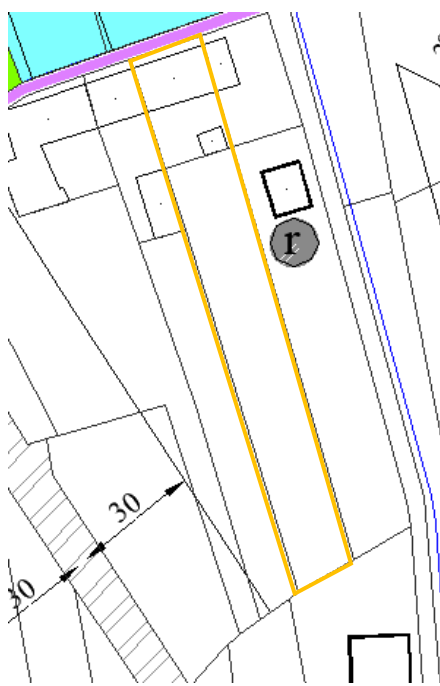
RISPOSTA:

La deliberazione di approvazione del Progetto Definitivo di Variante richiama in modo esplicito i contenuti dell'Elaborato AA.4/var 12 "Adeguamento ai rilievi di CMTO in merito alla compatibilità della Variante al PTC2 e alla classificazione della stessa".

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

N. Osservazione	1	Protocollo	n. 8325 del 23/11/2023
Osservante	FERRANDO Danilo Bruno		
Località	Boggi		
Area normativa	Viabilità privata riclassificata in viabilità pubblica dalla Variante		
Sintesi Osservazione	Visto l'inserimento della nuova strada comunale, con innesto sulla Strada provinciale in direzione Salassa, chiede che la stessa abbia termine in corrispondenza del mappale n. 636 del Foglio 6, di proprietà dello scrivente, sul quale si potrebbe ricavare l'area di manovra prescritta.		
Estratti cartografici			
	Estratto PRG – TAV D.3	Estratto di mappa C.T.	
Controdeduzione	L'accoglimento della proposta contrasterebbe con la richiesta dell'Ufficio Tecnico comunale (richiesta n. 4), finalizzata a rendere pubblica la viabilità a servizio del nucleo frazionale Boggi. Sul tema specifico si rimanda alla controdeduzione al parere di CMTO, Settore Viabilità, di cui alla precedente lettera n).		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☒ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	2	Protocollo	n. 8332 del 23/11/2023
Osservante	FRESCHI Daniela, GIOANNINI Alice, GIOANNINI Arianna e GIOANNINI Sergio		
Località	Strada dei Boggi 1 (Fabbricato censito a C.F. Foglio 6 n. 750)		
Area normativa	AN – Aree Agricole Normali		
Sintesi Osservazione	Precisano che l'istanza di ampliamento del fabbricato esistente (<i>Richiesta n. 43</i>) era riferita al lotto adiacente, lato sud, mappale n. 749; chiedono un riesame della richiesta in oggetto, anche in considerazione della possibilità di realizzare elementi di collegamento verticale che non costituiscono SLP.		
Estratti Cartografici			
	Estratto satellitare	Estratto PRG – TAV D.3.a	
Controdeduzione	Visto il combinato disposto degli articoli 31 (<i>Aree Agricole Normali</i>) e 60 (<i>Edifici con destinazione d'uso in contrasto con l'area di appartenenza</i>), nella versione definitiva della presente Variante, la richiesta può essere soddisfatta sulla base del quadro normativo esistente. Nello specifico il fabbricato accessorio può essere recuperato alla destinazione residenziale attraverso la L.R. per il recupero dei rustici; sul fabbricato residenziale esistente in area agricola, così come previsto all'art. 31, comma 12, è ammesso un ampliamento una tantum del 20% della volumetria esistente (con un massimo di mc. 150), che, in base all'art. 8, comma 7, può essere trasferita in adiacenza al rustico recuperato.		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☐ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	3	Protocollo	n. 8343 del 23/11/2023
Osservante	Responsabile Servizio tecnico comunale		
Località	=====		
Area normativa	Precisazioni relative all'apparato normativo.		
Sintesi Osservazione	La Variante apporta modifiche normative alle aree agricole, così come richiesto; si chiede tuttavia di dettagliare ulteriormente l'elenco delle destinazioni d'uso ammesse e compatibili.		
Controdeduzione	L'art. 31 (<i>Aree Agricole Normali AN</i>) e la relativa Tabella d'Area "AN", che, a seguito dell'adeguamento alla richiesta della Città Metropolitana Torino, vengono sostanzialmente ripristinati nel testo originario, rimandano, per le destinazioni d'uso ammesse, ai contenuti dell'art. 13 delle N.dA. L'art. 13 elenca in modo dettagliato ed esaustivo le destinazioni d'uso ammesse in area agricola. Risulta sempre applicabile anche in area agricola, in quanto norma sovraordinata, l'art. 7 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>) della L.R. 16/2018, che al comma 1, come modificato dall'art. 9 della L.R. 7/2022, estende il recupero dal solo scopo residenziale alle "... destinazioni d'uso compatibili o complementari". Si ritiene quindi opportuno, per un maggior dettaglio, specificare quali siano le destinazioni d'uso compatibili o complementari; a tal fine si integra il comma 2.1 dell'art. 13 nel modo seguente: 2.1 Aree destinate ad Usi Residenziali a) <u>Residenziali</u>, relative all'attività abitativa ed alle funzioni private ad essa compatibili o complementari, comprendenti: - residenza ordinaria; - residenza temporanea (unità abitative, alloggi agrituristici e simili); - residenza collettiva (conventi, collegi e simili); Gli edifici residenziali, con esclusione di quelli in Centro Storico (CS), possono essere adibiti ad attività compatibili o complementari con la destinazione abitativa, quali attività artigianali non nocive e non moleste e attività di sostegno alla coltura vitivinicola con marchio DOC, in misura non superiore al 49% della Sul complessiva.		
Esito	☒ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☐ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
 Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
 Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	4	Protocollo	n. 8350 del 23/11/2023
Osservante	Bertotti Diego		
Località	=====		
Area normativa	Precisazioni relative all'apparato normativo.		
Sintesi Osservazione	1) art. 29 NdA (<i>Aree destinate ad attività produttive</i>): semplificare il comma 4, limitando le caratteristiche prescrittive del disegno di dettaglio del PRGC, in quanto la cartografia dello stesso non è aggiornata alle attuazioni dei vari ambiti; specificare quale sia l'organo che deve ritenere coerenti le diverse soluzioni di dettaglio; limitare l'applicazione dell'art. 21 L.R. 56/77 e smi ai soli ambiti di nuovo impianto e non alle aree PE. 2) Tabella di Area PNI: non assoggettare le aree da PNI1 a PNI6 al reperimento delle superfici a servizi, in quanto parametro già soddisfatto in ambito PIP. 3) art. 31 (<i>Aree agricole normali AN</i>): al comma 4 consentire la costruzione di altri manufatti anche ai soggetti di cui all'art. 25, comma 3, della L.R. 56/77 e smi; aumentare l'altezza massima ammissibile per le serre da m. 3,5 a m. 5,00. 4) art. 43 (<i>Bassi fabbricati a deposito</i>): modificare il limite di altezza (H) prevista al comma 1 e specificare, al comma 2, che la costruzione dei bassi fabbricati può avvenire in tutte le aree in cui è ammessa la destinazione residenziale, ad es. NF; specificare inoltre che sono consentiti anche in misura maggiore di quanto indicato ove siano conteggiati nella volumetria disponibile del lotto. 5) art. 44 (<i>Autorimesse</i>): si propongono le stesse considerazioni del precedente punto 4 (limiti altezza, destinazione aree, ecc.). 6) Tabella di Area PE: consentire destinazione d'uso c.2 (pubblici esercizi, studi professionali, agenzie immobiliari e di attività editoriali e turistiche, artigianato di servizio). 7) Tabella di Area AN: riportare a maggior chiarezza quanto evidenziato all'art. 13, punto 2.3, delle NdA in relazione alle attività di agriturismo, alle strutture per l'erogazione di servizi per la fruizione ambientale turistica e per le attività didattiche; estendere, inoltre, tali possibilità anche alle aree NF adiacenti. 8) Tabella di Area NF: introdurre la possibilità di un ampliamento una tantum a scopo igienico-funzionale fino a mq 25 di Sun delle unità abitative esistenti.		
Controdeduzione	1) art. 29 NdA (<i>Aree destinate ad attività produttive</i>): il carattere prescrittivo del disegno di dettaglio è indipendente dall'aggiornamento della cartografia di piano, poiché si riferisce ad ambiti attualmente non ancora attuati; resta ferma la possibilità di proporre diverse soluzioni organizzative anche su ambiti totalmente o parzialmente attuati, qualora se ne riscontrasse la necessità per una migliore fruizione delle aree. Si introduce una maggior specificazione al citato comma 4 dell'art. 29, che si riporta di seguito, individuando il Consiglio Comunale quale organo preposto all'approvazione della modifica.		

	4. Il disegno ... <i>omissis</i> ...; la nuova soluzione è proposta dall'avente titolo, con un progetto di massima, che ne dimostri l'idoneità o equivalenza, al Consiglio comunale per la sua approvazione. In ogni caso deve essere garantita almeno ... <i>omissis</i> ... Le prescrizioni di cui all'art. 21 L.R. 56/77 e smi (standard) si applicano, con differenti quote percentuali, a tutte le aree normative di piano e sono un obbligo di legge. 2) Premesso che, a seguito della richiesta di CMTO, le aree PNI all'interno dell'ambito ex PIP vengono rinominate PE (Produttive Esistenti e di Completamento), risulta evidente che poiché il PIP ha soddisfatto integralmente il fabbisogno di standard, il suo completamento non necessita di ulteriori individuazioni di aree a servizi. 3) Premesso che, a seguito della richiesta di CMTO, l'art. 31 (<i>Aree agricole normali AN</i>) viene ripristinato nella sua versione originaria, risulta in ogni caso evidente che "la costruzione di altri manufatti" è estesa anche ai soggetti di cui all'art. 25 comma 3, della L.R. 56/77 e smi, laddove si specifica "sono rilasciate ai proprietari o agli aventi titolo"; altre modifiche all'art. 31 e relativa Tabella d'Area non possono essere introdotte. 4) l'art. 43 definisce e regola la costruzione di bassi fabbricati, definendo come tali le costruzioni con altezza (H) massima di m. 2,50; tale altezza è definita all'art. 7 comma 2 delle NdA, che rimanda alla definizione di altezza dei fronti di cui al comma 1, come "differenza di quota tra l'estradosso dell'ultimo solaio, o filo di gronda se a quota più elevata, e il punto più basso della linea di spiccatto". Pertanto, il limite imposto ai bassi fabbricati non si riferisce all'altezza di colmo. Si accoglie la richiesta di specificare che la costruzione dei bassi fabbricati è consentita in tutte le aree in cui è ammessa la destinazione residenziale, integrando la lettera a) del comma 2 art. 43, nel modo seguente: 2. Per queste opere, oltre al rispetto delle distanze, valgono le norme particolari sotto riportate: a) I bassi fabbricati a deposito possono essere realizzati in deroga agli indici e parametri: - nelle aree in cui è ammessa la destinazione residenziale, con le limitazioni e specificazioni riportate nelle relative schede d'area, nella misura massima di mq. 25 di Sun per unità abitativa, al lordo dei fabbricati pertinenziali esistenti; Risulta evidente che, poiché i bassi fabbricati di cui all'art. 43 sono consentiti in deroga agli indici e parametri, le costruzioni che non sono classificabili in tale categoria (con limiti di altezza, di sviluppo lineare e di Sun), sono soggette al rispetto degli indici di zona. 5) Per quanto concerne l'art. 44 (<i>Autorimesse</i>) valgono le stesse argomentazioni esposte al precedente punto 4). 6) La possibilità di variare le sottoclassi di destinazione d'uso all'interno delle aree produttive è ammessa con le procedure di cui all'art. 1 comma 8 delle NdA, a seguito di valutazione specifica caso per caso; non si ritiene opportuno generalizzare tale destinazione in modo indifferenziato. 7) La Tabella di Area AN, all'individuazione delle destinazioni d'uso ammesse, fa esplicito rinvio all'art. 13; si ritengono superflue ulteriori specificazioni.
--	---

Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

	La Tabella di Area NF (Nuclei frazionali), all'individuazione delle destinazioni d'uso ammesse (art. 13), fa esplicito riferimento alla lettera d) <i>Agricola</i>, per attività compatibili con la residenza. 8) Quanto richiesto è già contemplato nella Tabella di Area NF, al paragrafo "Prescrizioni particolari" (norma introdotta con la Variante Parziale n. 5).		
Esito	☐ ACCOLTA	☒ PARZIALMENTE ACCOLTA	☐ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
 Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
 Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	5		Protocollo	n. 8351 del 23/11/2023	
Osservante	VITTONI S.r.l.				
Località	Frazione Gallena				
Area normativa	PE4				
Sintesi Osservazione	Si richiede di riesaminare la richiesta n. 59, specificando che, per esigenze di sicurezza nei confronti dei dipendenti, l'azienda necessita di spazi di parcheggio esterni all'ambito produttivo.				
Estratti Cartografici					
	Estratto satellitare		Estratto Tav. D.3		
Controdeduzione	Alla luce delle valutazioni di CMTO la modifica richiesta non può essere introdotta con la procedura di Variante Parziale.				
Esito	☐ ACCOLTA		☐ PARZIALMENTE ACCOLTA		☒ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	6	Protocollo	n. 8352 del 23/11/2023
Osservante	Bertotti Sergio		
Località	Ampliamento ambito ex PIP		
Area normativa	PNI 7 e PNI8		
Sintesi Osservazione	Propone una diversa soluzione progettuale del disegno di dettaglio previsto per le aree produttive di nuovo impianto PNI7 e PNI8, introdotte con la Variante.		
Controdeduzione	In accoglimento della richiesta di Città Metropolitana Torino, in sede di progetto definitivo della Variante, le aree PNI7 e PNI8 sono stralciate.		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☒ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	7	Protocollo	n. 8353 del 23/11/2023
Osservante	PRATI AERO S.r.l.		
Località	via F. Poletto		
Area normativa	area RC2		
Sintesi Osservazione	Visto che: - la Variante tiene conto parzialmente della richiesta n. 57 e di quella dell'U.T. per la modifica alla destinazione d'uso di area in via Chiosi - in accoglimento alle richieste n. 6 e n. 7, la Variante ridefinisce le procedure di intervento dell'area Residenziale RC2.1, svincolandone l'attuazione dalla RC2.2 (area a Servizi "V"), che perde dunque la sua capacità edificatoria. - a compensazione della perdita di valore fondiario della ex RC2.2 si è provveduto alla sua parziale riclassificazione in RE (Area Residenziale a Capacità residenziale esaurita), in prosecuzione di quella a confine - a parere dello scrivente tale parziale riclassificazione non determina una corretta compensazione di valore fondiario della ex RC2.2 Chiede: che l'area RE definita in compensazione di valore fondiario sia modificata, ampliandone l'estensione (circa il doppio)		
Estratti Cartografici			
	Progetto preliminare		Proposta di modifica
Controdeduzione	L'originaria area RC2.2 (V), con estensione pari a mq. 1570, partecipava al SUE RC2 con indice 0,6 mc/mq e conseguente volumetria realizzabile pari a mc 942. La parziale riclassificazione dell'area in RE, per un'estensione di mq 845, cui è applicabile l'indice di PRG di 1,2 mc/mq, consente una volumetria realizzabile pari a mc 1014 (> di mc 845). L'area RE definita in compensazione dalla Variante 12 determina un oggettivo risarcimento del valore fondiario.		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☒ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
 Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
 Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	8	Protocollo	n. 8354 del 23/11/2023
Osservante	F.C. S.r.l.		
Località	via Belmonte		
Area normativa	PU1		
Sintesi Osservazione	Vista la modifica introdotta dalla variante 12 alla Scheda d'area PU, a parziale accoglimento della richiesta n. 21, si richiede di specificare ulteriormente gli interventi edilizi ammessi con strumento esecutivo; in particolare che per "aree rese totalmente libere" si intenda la cessazione della sola attività produttiva e non si riferisca alla demolizione dei fabbricati esistenti.		
Controdeduzione	Premesso che - a seguito dei rilievi presentati dalla CMTO, in sede di progetto definitivo si ripristina il testo attualmente vigente della Scheda d'area PU; - resta comunque legittimata l'operatività della nuova proprietà che, in applicazione di quanto previsto al titolo "Destinazioni d'uso ammesse" della Scheda, pur non potendo mantenere la destinazione produttiva, può utilizzare l'area e i fabbricati per le destinazioni a), c1), c2), c3), c4), c5), ex art. 13. Per quel che concerne quanto richiesto nell'osservazione, al titolo "Indici urbanistici ed Edilizi – Strumento esecutivo" della Tabella di Area, nell'ambito PU1 è espressamente richiesto il riuso dei fabbricati esistenti, escludendo quindi la loro demolizione.		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☐ NON ACCOLTA

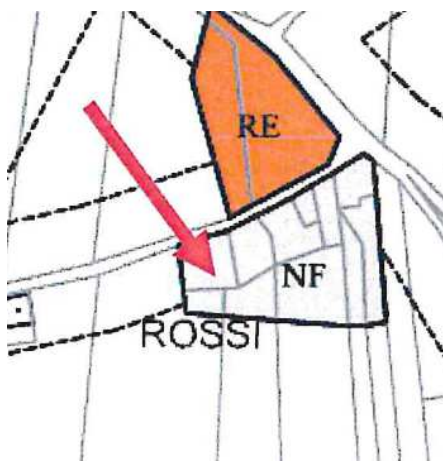
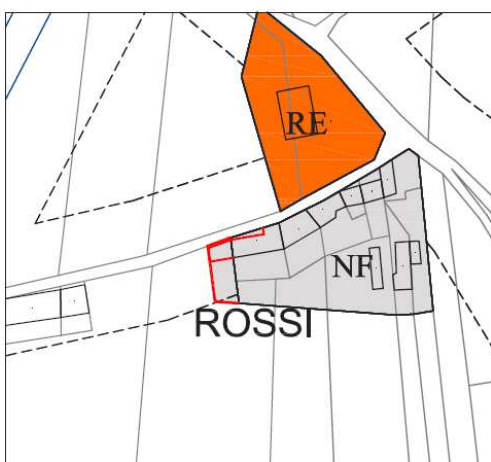
Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	9	Protocollo	n. 8355 del 23/11/2023
Osservante	Cresto Ornella e Giacherio Giada		
Località	via Mazzini 13		
Area normativa	RE		
Sintesi Osservazione	Si richiede che venga valutata la richiesta presentata in data 18.10.2022		
Controdeduzione	La richiesta non può essere presa ora in esame in quanto non presente nell'allegato A2/var12 "Fascicolo Richieste – Valutazione/Esito/Estratti cartografici", che individua i contenuti del Progetto Preliminare di Variante, sui quali è possibile presentare osservazioni.		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☒ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	10	Protocollo	n. 8372 del 24/11/2023
Osservante	Chiapetto Giuseppe Primo		
Località	Frazione Gallenca		
Area normativa	AN		
Sintesi Osservazione	Premesso che la Variante 12 non accoglie la richiesta n. 20 in riferimento alla modifica della fascia di rispetto stradale, necessaria per poter realizzare una struttura agricola, si chiede che venga data una lettura più ampia delle “aree edificabili e/o trasformabili”, citate alla lettera e) del comma 4 dell’art. 10 delle NdA <i>Distanza dalle strade</i> , affinché anche l’area normativa AN possa essere inclusa in tale categoria, per la quale è prevista una fascia di rispetto minore (m. 7,50).		
Controdeduzione	La lettera e) del citato comma 4, art. 10, fa riferimento ad aree edificabili e/o trasformabili con intervento diretto (residenziali, produttive o terziarie) come definite al comma 3 dell’art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada - D.P.R. 16/12/1992 n° 495. Per le aree agricole AN il riferimento è alla lettera b) del comma 4 art. 10, ove vengono espressamente citate.		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☒ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
 Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
 Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	11	Protocollo	n. 8373 del 24/11/2023
Osservante	De Bona Maurizio		
Località	Cascina Rossi – Località Braidacroce		
Area normativa	NF – Nuclei Frazionali		
Sintesi Osservazione	Il richiedente osserva che la Variante 12 non recepisce l'effettiva consistenza del fabbricato di sua proprietà, come da richiesta n. 49, facendo riferimento all'allegato cartografico D.2 in scala 1:5000. Chiede quindi la correzione dell'errore materiale e l'inserimento dell'intera area pertinenziale, completamente recintata, in Area NF		
Estratti cartografici			
	Estratto allegato all'osservazione	Estratto Variante (TAV. D.6/var 12)	
Controdeduzione	L'aggiornamento cartografico relativo alla consistenza dell'edificio di proprietà, come da richiesta n. 49, è stato correttamente riportato alla TAV. D.6/var12 – Estratti- scala 1:2000, allegato cartografico della Variante pubblicata (Progetto Preliminare). La TAV. D.2, in scala 1:5000, citata nell'osservazione, svolge la funzione di localizzare le richieste pervenute sulla cartografia di Piano vigente. Il conseguente ampliamento del perimetro dell'area NF viene determinato in prosecuzione della configurazione esistente, fino al limite del costruito (aggiornato).		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☒ NON ACCOLTA

Comune di Valperga
 Variante Parziale 12 al PRGC – Progetto Definitivo
 Controdeduzioni alle Osservazioni presentate

N. Osservazione	12	Protocollo	n. 8399 del 25/11/2023
Osservante	Chiapetto Giuseppe Primo		
Località	Frazione Gallenca		
Area normativa	AN		
Sintesi Osservazione	Vengono riproposti i contenuti di cui all'osservazione n. 10, e, sulla base della considerazione che la strada in oggetto è divenuta pubblica nel 2015 (prima di tale data risultava essere una strada vicinale), a è situata fuori dal centro abitato ed è un'arteria a basso impatto di traffico, chiede che la fascia di rispetto venga ridotta a m. 10.		
Controdeduzione	Il Nuovo Codice della Strada, all'art. 2, definisce le strade di tipo F come "Strade locali". Il Regolamento di attuazione, dalle strade di tipo F, prevede una distanza di m. 20 ad eccezione delle strade vicinali, come definite dall'art. 3, comma 1, del Codice, al numero 52) "STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico, per le quali la fascia è ridotta a m. 10. Pertanto, per la strada in esame, a determinare l'applicazione della fascia di rispetto prevista, secondo la normativa nazionale, non sono le sue caratteristiche dimensionali e funzionali, ma il suo appartenere o meno alla pubblica viabilità.		
Esito	☐ ACCOLTA	☐ PARZIALMENTE ACCOLTA	☒ NON ACCOLTA